



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00360/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2026, presentato, in data 15 gennaio 2026, dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 9 dicembre 2025, Registro procedimenti n. 0062/CFA/2025-2026, e, quanto alle motivazioni, il 16 dicembre 2025, con decisione n. 0063/CFA-2025-2026, con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla società ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0085/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 23 ottobre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 3 novembre 2025, con la quale è stata irrogata, nei confronti della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 21 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno